

I N D I C E.

È obbligato come tutti gli altri maniffattori, e Calafatti a far buon lavoro, stabile, e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione. Cap. 51.

Se per un prezzo accordato dovrà fabbricare una Nave, farà egli solo tenuto a pagare tutti gli altri lavoratori, ne essi hanno alcun regresso contro del Padrone, e di lui beni. Cap. 52.

In tal caso però è obbligato il Padrone a far intendere a tutti i maestri un tale accordo col maestro d'Ascia, altrimenti in caso che da questo non vengano pagati, potranno agire contro del Padrone, e sequestrare anco il Vascello. ivi.

Presa che avrà sopra di se la fabbrica d'una Nave, deve finirla nel tempo convenuto, altrimenti dovrà rifare i danni al Padrone, e per la liquidazione di questi dovrà starci al giuramento del detto Padrone. ivi.

Questo però procede solamente quando v'intervenga la colpa del Maestro d'Ascia. ivi.

Se il lavoro da lui promesso al Padrone non farà per colpa sua terminato. Cap. 269.

Se la Nave, innanzi che sia varata, o abbia fatto alcun viaggio, si venderà, il maestro d'Ascia deve essere preferito nel prezzo di essa. Cap. 32.

MANIFATTORI.

Se faranno bene il suo lavoro, dovranno continuare fino alla fine, eziandio contra la volontà del Padrone, nè alcun'altro maestro vi si potrà intromettere. Cap. 51.

Devono continuare il lavoro fino a tanto che sia terminata la Nave. ivi.

Devesi loro pagare il guadagno del lavoro, quando senza il loro consenso s'intrometteranno nella fabri-

ca della Nave altri maestri. ivi.
Se per imperizia loro riuscirà la Nave mal fatta, dovranno rifare al Padrone tutte le spese, e danni pagati da esso a' mercadanti per detta causa. ivi.

Devono fare buon lavoro, stabile, e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione. ivi.

Se il lavoro promesso al Padrone non farà per loro colpa terminato. Cap. 269.

Devono esser preferiti nel prezzo della Nave, venduta innanzi che sia varata, o abbia fatto alcun viaggio. Cap. 32.

MANIFESTO.

Vedi CARTOLARIO DELLA
NAVE.

MARINARI.

Vedi ancora SALARIO.

Ponno far fede del Getto, e aggerminamento, in caso che lo Scrivano non l'abbia potuto scriver. Cap. 97.

Se la maggior parte de' Mercanti scaricasse in qualche luogo, e il Padrone facesse loro qualche rilascio sopra i noli, i Marinari per il detto rilascio devono patire pro rata la diminuzione sopra i salari. Cap. 102.

Non ponno trar roba, nè metterla in terra, nè destivarla senza licenza dello Scrivano. Cap. 56.

Non ponno caricare, nè scaricare alcuna cosa senza saputa dello Scrivano, o del Nocchiero. Cap. 59.

Non sono obbligati a stivare la roba, ma solamente riceverla al boccaporto. Cap. 72.

E se il Padrone avrà promesso a i Mercanti di farla stivare da loro, devono prima convenirsi co i Marinari, quando però essi vogliano. ivi.

Devono caricare, e scaricare la roba in ca-